GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 60 — Lunedì 14 marzo 1887.

PARTE UFFICIALE

REGOLAMENTO PEL SERVIZIO METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

(*Annesso al R. decreto n. 4358* (*Serie 3ª*), *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del 10 marzo 1887, n. 57*).

TITOLO I.

DELLA COMMISSIONE SUPERIORE E DEI LABORATORI CENTRALI.

Articolo 1.

Formazione della Commissione e disposizioni generali.

Nella direzione del servizio metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio è coadiuvato per la parte scientifica da una Commissione detta *Commissione Superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.* Questa Commissione è composta di undici membri ordinari, compreso il presidente, e di sei membri straordinari.

Sono membri ordinari il funzionario del Ministero da cui dipende il servizio, ed i tre ispettori del servizio metrico e del saggio.

Il presidente, gli altri sei membri ordinari ed i sei membri straordinari sono nominati per decreto Reale tra i cultori di scienze fisico-matematiche; durano in carica sei anni e sono rieleggibili.

Ogni biennio scadono di carica due dei membri ordinari e due degli straordinari.

Nei primi quattro anni la scadenza dei membri ordinari e straordinari è determinata dalla sorte; in appresso dall'anzianità.

Chi surroga sia il presidente, sia altro membro uscito anzi tempo, dura in ufficio tanto quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Un impiegato del Ministero, designato dal Ministro, esercita le funzioni di segretario della Commissione, senza voto.

Le adunanze della Commissione sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie hanno luogo otto volte l'anno, in giorni preventivamente stabiliti dalla Commissione medesima.

Le adunanze straordinarie sono convocate dal Ministro, quando il numero e l'urgenza degli affari lo richieggano.

Alle une e alle altre adunanze intervengono i soli membri ordinari.

Una volta l'anno, e tutte le altre volte che il Ministro lo giudica conveniente, è da lui convocata un'adunanza plenaria della Commissione con intervento dei membri straordinari.

Il Ministro può altresì, quando occorra, chiamare uno o più dei membri straordinari ad assistere alle sedute ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni della Commissione sono valide soltanto quando assistono alla seduta almeno sette dei suoi membri ordinari.

Nell'assenza del presidente l'adunanza è presieduta dal più anziano di nomina tra i membri eletti, ed a parità di data di nomina dal più anziano di età.

Spetta al presidente la distribuzione dei lavori e la direzione della discussione nelle sedute, e la esecuzione delle deliberazioni prese. Egli, coadiuvato dal segretario della Commissione, corrisponde col Ministro.

Dei verbali delle sedute, debitamente approvati, sono fatte due copie originali, di cui l'una sarà trasmessa al Ministro, e l'altra è conservata nella sede della Commissione insieme a tutti gli altri rapporti e documenti annessi ai verbali.

Alla chiusura delle adunanze un sunto delle deliberazioni prese è trasmesso sollecitamente al Ministro dal presidente.

È assegnata a tutti i membri della Commissione una medaglia di presenza di lire 20 per ogni adunanza a cui prendono parte, oltre l'indennità di viaggio e di residenza che spetta ai membri non residenti.

Al segretario è assegnata una indennità di lire 15 per seduta.

Articolo 2.

Costituzione dei laboratorii centrali.

Due laboratorii, uno detto metrico per la verificazione dei pesi e delle misure, l'altro per il saggio delle monete e dei metalli preziosi, sono annessi alla Commissione, la quale vi esercita ingerenza per il solo riguardo scientifico.

Il Ministro, anno per anno, designa i due incaricati della direzione dei due laboratorii, ed il personale tecnico addettovi, udite le osservazioni e le proposte della Commissione Superiore.

Gli incaricati della direzione e il personale tecnico sono di regola scelti tra gli ufficiali dell'Amministrazione, salvo che la introduzione di nuove verifiche e di nuovi metodi richiegga una speciale perizia, nel qual caso possono ai due laboratorii essere aggiunte temporaneamente persone estranee.

Gli ufficiali dell'Amministrazione destinati temporaneamente alla direzione dei due laboratorii conservano il loro grado, la loro classe ed il loro stipendio, ed avranno inoltre una indennità che volta per volta sarà loro assegnata dal Ministero; essi possono essere confermati.

Articolo 3.

Attribuzioni della Commissione Superiore.

La Commissione Superiore:

a) propone i programmi pei concorsi all'alunnato ed ai posti che il Ministro delibererà conferire in seguito a concorso per esame;

b) nomina nel suo seno le Commissioni esaminatrici di tali concorsi e ne trasmette al Ministro i giudizi colle corrispondenti proposte;

c) dà il suo parere con rapporto ragionato sulle promozioni e le nomine che debbono farsi per merito, e sui concorsi per titoli;

d) dirigere l'istruzione tecnica speciale che deve darsi agli alunni verificatori; promuove il progresso di tutto il personale tecnico negli

studi scientifici attinenti al servizio, e lo fa addestrare nell'uso dei nuovi metodi e delle nuove specie di verifiche, che le esigenze della scienza e delle industrie consiglieranno di introdurre;

e) compila le istruzioni per i metodi e le norme con cui devono farsi le varie verifiche ed i saggi;

f) per mezzo di uno o più dei suoi membri sorveglia, ed ove occorra dirige, sotto il punto di vista scientifico, i lavori che si eseguiscono nei due laboratorii, riferendone al Ministro;

g) propone il materiale scientifico, le spese occorrenti pei detti laboratorii centrali, e fa le opportune osservazioni e proposte, indicate nell'articolo precedente, intorno alla scelta del personale tecnico che dovrà esservi addetto;

h) confronta ogni dieci anni coi prototipi del metro e del chilogrammo, depositati negli Archivi Generali del Regno, quelli che restano depositati presso la Commissione; fa custodire convenientemente questi ultimi nel laboratorio metrico e prescrive le cautele con cui i primi debbono essere conservati negli Archivi;

i) dà pareri su tutte le questioni tecniche che sono proposte dal Ministero; fa eseguire, previa approvazione del Ministro, nei laboratori annessi, quelle ricerche, quelle prove e quegli esercizi che giudica convenienti pel miglioramento del servizio, e per risolvere i quesiti proposti dal Ministero medesimo;

k) esamina le controversie che insorgono fra il verificatore e le parti, sull'esattezza o meno, degli strumenti sottoposti a verifica e su quella dei saggi, e ne riferisce al Ministro;

l) dà il parere sulle emissibilità delle monete coniate nelle Zecche;

m) risponde ai quesiti che le sono sottoposti intorno alla materia monetaria.

Articolo 4.

Funzioni del laboratorio metrico centrale.

Il laboratorio metrico ha ordinariamente l'incarico:

a) di eseguire i lavori preparatorii per la verifica decennale e le altre ricerche di cui fosse incaricato dalla Commissione, e custodisce i campioni depositati presso di essa;

b) di eseguire la verificazione quinquennale del materiale metrico appartenente agli Uffici di verificazione;

c) di eseguire quella dei campioni del metro e del chilogrammo delle Prefetture, delle Sottoprefetture e dei Comuni;

d) di fare quelle verifiche e quelle ricerche che sono ordinate dal Ministero anche nell'interesse dei privati;

e) di sorvegliare la fabbricazione dei punzoni di prima e periodica verificazione dei pesi e misure, nonchè di quelli pei misuratori del gas;

f) di conservare i punzoni originali e le matrici;

g) di provvedere alla deformazione dei punzoni fuori d'uso.

Articolo 5.

Funzioni del laboratorio centrale del saggio.

Il laboratorio per il saggio delle monete e dei metalli preziosi ha principalmente l'incarico:

a) di determinare il titolo delle monete d'oro e d'argento coniate nelle Zecche;

b) di determinare la esatta proporzione e qualità dei metalli del bronzo monetario;

c) di eseguire le perizie legali, di far saggi per le controversie che insorgono tra i possessori delle verghe e delle manifatture d'oro e d'argento e gli uffici di saggio, e di compiere saggi ed analisi di leghe metalliche, e di monete estere, ordinati dal Ministero;

d) di sorvegliare la fabbricazione dei punzoni pel marchio dei lavori d'oro e d'argento;

e) di conservare i punzoni originali, le matrici ed i punzoni pel marchio dei lavori d'oro e d'argento destinati agli uffici metrici e del saggio;

f) di provvedere alla deformazione dei punzoni fuori d'uso.

Articolo 6.

Corrispondenza fra i direttori dei laboratorii e il Ministero.

Per la esecuzione delle ordinarie incombenze gli incaricati della direzione dei due laboratorii centrali corrispondono direttamente col Ministero, uniformandosi, riguardo alla parte scientifica, alle istruzioni ricevute dalla Commissione, alla quale presenteranno nelle sedute ordinarie un rapporto riassuntivo dei lavori eseguiti.

TITOLO II.

DEL SAGGIO DELLE MONETE.

Articolo 7.

Giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento.

Il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate nelle Zecche vien dato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sul parere della Commissione superiore, in seguito alla determinazione del peso e del titolo fatta sopra alcune monete prelevate in Zecca fra tutte quelle della fabbricazione da emettere.

Articolo 8.

Prelevamento delle monete.

Il prelevamento delle monete viene fatto da un membro della Commissione superiore, e da un delegato del Ministero del Tesoro alla presenza del direttore della Zecca e del controllore, nonchè del capo delle officine.

Articolo 9.

Trasmissione delle monete al Ministero di Agricoltura.

Le monete prelevate sono subito chiuse in un piego suggellato dai delegati della Commissione superiore e del Ministero del Tesoro e trasmesse dal direttore della Zecca al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio che provvede per l'invio al laboratorio centrale dei saggi.

Articolo 10.

Determinazioni del peso e del titolo delle monete prelevate.

Le determinazioni del peso e del titolo delle monete prelevate vengono fatte sotto la direzione di uno o più delegati della Commissione superiore. Chi è incaricato della direzione del laboratorio centrale dei saggi verifica anzitutto il peso di ciascuna moneta, quindi procede al saggio di una di esse e ne fa saggiare, separatamente, da due o più ufficiali del laboratorio, almeno altre due. I risultati ottenuti da ciascun operatore vengono constatati da un certificato a matrice, sottoscritto dall'operatore stesso, e del complesso delle operazioni eseguito sia pel peso, sia pel titolo, i delegati della Commissione fanno una relazione al Ministero d'Agricoltura pronunciandosi sulla emissibilità delle monete saggiate.

In ogni caso non sono da considerarsi come emissibili le fabbricazioni per le quali fu constatato che non tutte le monete saggiate erano, quanto al titolo, nei termini di tolleranza legale.

Articolo 11.

Custodia dei pezzi d'oro e d'argento delle monete saggiate.

I pezzi d'oro e d'argento delle monete saggiate di ciascuna fabbricazione, i cornetti d'oro e le monete rimaste intatte, sono custoditi nel laboratorio dei saggi in un piego suggellato e sotto doppia serratura; una delle chiavi è tenuta da un ispettore, l'altra da chi dirige il laboratorio.

Articolo 12.

Fusione annuale o semestrale delle monete e del loro residui.

Per cura dello stesso laboratorio e sotto la vigilanza di un ispettore, al principio di ogni anno finanziario, o di ogni semestre, se

numero delle fabbricazioni è considerevole, si fondono separatamente e per qualità di materie le monete d'oro e di argento ed i loro residui.

Le verghe che si ottengono sono pesate, saggiate e titolate, indi consegnate alle zecche dalle quali pervennero le monete, unitamente ai cornetti ottenuti dai saggi delle monete d'oro ed alla verga d'argento proveniente dalla riduzione del cloruro formatosi nell'esecuzione dei saggi delle monete d'argento.

Delle operazioni eseguite si redige in doppio originale un verbale firmato dall'ispettore e da chi dirige il laboratorio; uno dei verbali è trasmesso al Ministero, e l'altro è conservato negli archivi del laboratorio.

TITOLO III.

DEL PERSONALE.

Articolo 13.

Disposizioni generali sul personale.

Gli ufficiali dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi sono nominati per decreto Reale, e si distinguono in tre gradi, cioè: Ispettori — Verificatori — ed Allievi Verificatori.

Il numero per ogni grado e classe è stabilito da un ruolo organico approvato con decreto Reale.

Gl'ispettori hanno la loro sede presso il Ministero.

I verificatori o dirigono gli uffici dei distretti metrici o vi sono addetti nella qualità di applicati.

Gli allievi verificatori sono addetti agli uffici di verificazione, e possono, in caso di bisogno, e sempre quando abbiano prestato giuramento giudiziario, essere destinati a reggere qualcuno degli uffici stessi.

I verificatori e gli allievi verificatori possono essere chiamati a prestar servizio presso i laboratorii della Commissione superiore.

Articolo 14.

Nomina degl'ispettori.

La nomina degl'ispettori è fatta per concorso tra i verificatori delle tre prime classi indicate nell'organico.

Nel caso in cui nessun Verificatore vinca la prova del concorso tra persone estranee.

Il concorso si fa per esame o per titoli, o per l'uno e l'altro in pari tempo.

Gli aspiranti hanno facoltà di presentarsi per tutte e due, o solamente per una di tali forme.

Articolo 15.

Attribuzioni ed incarichi degli Ispettori.

Gli ispettori oltre le ordinarie attribuzioni d'ufficio commesse dal Ministero hanno incarico:

a) di fare ispezioni negli uffici permanenti designati dal Ministero per accertare come questi procedano, e per riferire sul loro personale e sullo stato del materiale;

b) di visitare durante le loro ispezioni, e quando sia necessario, anche gli uffici temporanei;

c) di fare al Ministero tutte quelle proposte d'innovazione e di modificazione compatibili col presente regolamento nello interesse del servizio. Di queste proposte sarà fatta parte anche alla Commissione,

d) di comunicare al Ministero, con parere motivato, le osservazioni e le proposte dei capi d'ufficio, nonchè i desideri del personale ispezionato.

Articolo 16.

Nomina degli Allievi Verificatori.

Gli Allievi Verificatori sono nominati tra coloro che hanno fatto un tirocinio non minore di sei mesi, consistente negli insegnamenti ed esercizi prescritti dalla Commissione superiore, ed hanno quindi superato un esame di idoneità che serve anche a stabilire la loro classificazione.

Al suddetto tirocinio è ammesso, in seguito a concorso per esame, un numero di aspiranti determinato anno per anno dal Ministero.

Per l'ammissione al concorso sono richieste le seguenti condizioni:

di essere cittadini italiani;

di avere compiuto il 18° e di non avere oltrepassato il 30° anno di età (allo scadere del termine utile per la presentazione delle domande);

di avere sana e robusta costituzione fisica;

di avere tenuto sempre regolare condotta (certificati di buona condotta e d'immunità penale);

di avere soddisfatto, quando l'età lo consenta, agli obblighi della leva militare;

di aver superato l'esame di licenza liceale o d'istituto tecnico o di aver titoli riconosciuti equipollenti dalla Commissione superiore.

Articolo 17.

Giuramento amministrativo e giuramento giudiziario

Prima di entrare in carica, gli ufficiali dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi prestano giuramento di fedeltà davanti al Ministro o ad un suo delegato; e, raggiunta la maggiore età, prestano giuramento, quali ufficiali di polizia giudiziaria, davanti al Tribunale civile e correzionale del circondario di destinazione.

Gli Allievi Verificatori, che siano in età minore, non possono accertare contravvenzioni di pesi e misure e di saggio dei metalli preziosi.

Articolo 18.

Incompatibilità.

La qualità di ufficiale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi è incompatibile con l'esercizio di professioni, arti e mestieri.

È pure interdetto all'ufficiale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi di assumere nelle imprese o società commerciali o industriali, le qualità di consigliere d'amministrazione e di sorveglianza, od altro qualsiasi ufficio, sia o non sia retribuito, e di avere rapporti di interessi con gli esercenti l'arte ed il commercio degli strumenti metrici o dei metalli preziosi.

Articolo 19.

Promozioni.

Le promozioni dei verificatori della 5ª classe e delle classi superiori si fanno due terzi per anzianità ed un terzo per merito, sentito il parere della Commissione superiore. Le promozioni delle classi inferiori si fanno pure un terzo per merito e due terzi per anzianità, ma in seguito ad un esame pratico di idoneità dato per cura della Commissione superiore.

Fra i titoli di merito saranno compresi anche i servizi scientifici prestati nei laboratorii centrali. Lo stesso ufficiale non può essere promosso per merito due volte successive, se non trascorso almeno un biennio.

Per ottenere la promozione ad una classe superiore è necessario aver prestato un servizio effettivo di due anni almeno nella classe immediatamente inferiore.

Articolo 20.

Registrazione del giuramento giudiziario.

Nel caso di trasferimento anche temporaneo da uno ad altro ufficio i verificatori e gli allievi verificatori che abbiano raggiunto il 21° anno di età debbono, nel termine di cinque giorni dopo il loro arrivo alla nuova sede, far registrare alla Cancelleria del Tribunale civile e correzionale il verbale del prestato giuramento giudiziario.

Articolo 21.

Rapporti annuali sul personale.

Negli uffici di verificazione metrica, e del saggio dei metalli preziosi, ai quali sono addetti più impiegati, il verificatore titolare tra-

smette alla fine di ogni anno alla Prefettura o Sottoprefettura del distretto metrico una relazione sulla condotta, operosità ed intelligenza degli ufficiali dipendenti.

La Prefettura o Sottoprefettura poi, dopo avere assunte accurate informazioni rapporto ai titolari degli stessi uffici, trasmette al Ministero le relazioni ricevute e riferisce intorno all'attività e condotta dei titolari, aggiungendo quelle altre informazioni che sulla loro capacità avesse potuto accertare.

Eguale relazione annuale trasmetteranno al Ministero le Prefetture e Sottoprefetture rispetto agli uffici da esse dipendenti, ai quali sia preposto solamente il titolare od un reggente.

Articolo 22.

Indennità per reggenza d'ufficio.

Quando per assenza o per impedimento di un ufficiale metrico si debba conferire ad un altro ufficiale l'incarico di surrogarlo, saranno a quest'ultimo rimborsate le spese di viaggio di andata e ritorno, e potrà essergli corrisposta una indennità giornaliera da stabilirsi volta per volta dal Ministero, ma che non potrà eccedere quella fissata dai RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446.

Articolo 23.

Congedi.

Gli ufficiali dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi possono, ove il servizio pubblico non ne abbia a soffrire, ottenere dai prefetti o sottoprefetti congedi, che in complesso non eccedano un mese per ciascun anno.

Per causa grave comprovata da documenti, la durata del congedo può essere estesa a due mesi, con previa autorizzazione del Ministro.

I congedi possono essere revocati o interrotti dall'autorità che li concede, quando esigenze di servizio o motivi disciplinari lo richieggano.

Gli ufficiali in congedo debbono indicare al superiore, od alla autorità da cui dipendono, il luogo ove si possa far loro giungere, occorrendo comunicazione degli ordini superiori.

TITOLO IV.

DEI PROTOTIPI.

Articolo 24.

Conservazione dei prototipi di 1° ordine.

Il metro ed il chilogrammo prototipi di 1° ordine sono depositati negli Archivi Generali del Regno e custoditi secondo le norme prescritte dalla Commissione superiore, in un locale chiuso con tre chiavi diverse. Una di queste rimane presso il direttore generale degli Archivi, la seconda è conservata dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e la terza dal presidente della Commissione superiore

Articolo 25.

Conservazione dei prototipi di 2° ordine.

Una copia dei prototipi di 1° ordine è conservata presso la Commissione superiore e costituisce i prototipi di 2° ordine: questi servono esclusivamente a determinare le equazioni dei prototipi di 3° ordine, dei quali nel laboratorio centrale si fa uso pei confronti di precisione. I prototipi di 2° ordine sono conservati sotto doppia serratura, una delle due chiavi essendo tenuta dal presidente della Commissione e l'altra dal Ministero.

Articolo 26.

Conservazione dei prototipi di 3° ordine dalle Prefetture e Sottoprefetture.

I prototipi di 3° ordine che, a seconda dell'art. 7 della legge metrica 28 luglio 1861, debbono essere depositati presso le Prefetture e Sottoprefetture, sono custoditi sotto doppia serratura; una delle due chiavi resta presso il prefetto o sottoprefetto, e l'altra è data in consegna all'autorità giudiziaria locale più elevata in grado.

Ove occorra di adoperare tali prototipi, la consegna vien fatta dal prefetto o sottoprefetto a chi è autorizzato ad adoperarli, mediante verbale redatto in duplice originale e sottoscritto dalle persone incaricate di custodirli e di riceverli; la riconsegna ha luogo colle stesse formalità.

Articolo 27.

Comparazione decennale dei prototipi di 2° ordine con quelli di 1° ordine.

Ogni dieci anni i prototipi di 2° ordine sono confrontati coi prototipi di 1° ordine.

Il confronto è fatto da almeno tre delegati della Commissione superiore; durante il tempo in cui i prototipi possono essere toccati per preparare o per fare il confronto, assiste alle operazioni il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, od un'altra autorità da lui delegata. Tutte le particolarità e le operazioni di confronto sono descritte in un processo verbale redatto in quattro originali, sottoscritto dalle persone che hanno fatto il confronto e controfirmato dal presidente della Commissione e dall'autorità che ha assistito.

Di tale processo verbale viene data lettura in una riunione della Commissione plenaria, alla quale saranno invitati, oltre il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il Ministro della Pubblica Istruzione, il direttore generale degli Archivi ed il presidente della Camera di commercio di Roma.

Articolo 28.

Comparazione dei prototipi delle Prefetture, Sottoprefetture, dei Municipi ed altri autorizzati dal Ministero.

Le Prefetture, le Sottoprefetture ed i Municipi che vogliono far comparare i loro prototipi con quelli del laboratorio centrale, od i privati che da questo laboratorio vogliono far eseguire comparazioni di precisione, ne fanno istanza al Ministero.

Delle comparazioni autorizzate viene redatto particolareggiato verbale, sottoscritto da chi ha fatto le comparazioni e controfirmato da un delegato della Commissione.

Uno dei due originali è trasmesso insieme agli strumenti comparati; l'altro rimane negli Archivi della Commissione centrale.

Articolo 29.

Comparazione quinquennale dei prototipi di 3° ordine e delle collezioni metriche degli uffici di verificazione.

I prototipi di 3° ordine, che a norma dell'art. 7 della legge metrica 28 luglio 1861 sono forniti agli Uffici metrici, servono esclusivamente alla verificazione del materiale metrico di cui in tali Uffici si fa uso, e sono gelosamente custoditi sotto la diretta responsabilità del capo ufficio.

Tali prototipi, insieme alle collezioni di strumenti metrici, ogni cinque anni sono verificati nel laboratorio centrale.

I risultati delle operazioni di confronto sono certificati da un apposito verbale redatto in doppio originale, sottoscritto da chi ha eseguita la verifica e controfirmato da un delegato della Commissione superiore.

Uno dei due originali è conservato negli Archivi del laboratorio centrale e l'altro negli Archivi dell'ufficio a cui gli strumenti appartengono.

Articolo 30.

Verificazione del materiale negli uffici metrici.

Nel primo bimestre di ogni anno in ciascun ufficio metrico si deve fare una verificazione degli istrumenti metrici d'uso comune per mezzo dei prototipi di terz'ordine conservati nell'ufficio.

Eseguita la verifica il capo d'ufficio trasmette al Ministero, che ne dà comunicazione alla Commissione superiore, un rapporto particolareggiato sui risultati ottenuti.

TITOLO V.

DEGLI UFFICI PROVINCIALI.

Articolo 31.

Circoscrizione e sede degli uffici — Spese d'ufficio.

La circoscrizione e la sede degli uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi è stabilita con decreto Reale.

Con decreto Ministeriale sono fissate le spese d'ufficio ed il personale assegnato a ciascun ufficio.

Articolo 32.

Consegnatari del materiale.

Chi regge un ufficio metrico è responsabile di tutto il materiale dell'ufficio. Ogni oggetto è inscritto in apposito inventario redatto in conformità del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Articolo 33.

Consegna del materiale in caso di cambiamento del capo d'ufficio.

Nel caso di cambiamento del capo di un ufficio, questi deve fare, a chi lo sostituisce, regolare consegna del materiale e delle carte di ufficio, direttamente quando è possibile, ed altrimenti coll'intermediario di un delegato della Prefettura o della Sottoprefettura da cui dipende. In ogni modo, un delegato della Prefettura o della Sottoprefettura dovrà sempre essere presente, e firmare l'atto di consegna del materiale. Il relativo verbale è redatto in quattro originali sottoscritti dalle parti, dei quali, dopo autenticazione ministeriale, due rimangono al Ministero, uno è conservato nell'ufficio, ed il terzo è rilasciato all'ufficiale uscente per suo discarico.

Articolo 34.

Uso delle spese d'ufficio.

Gli ufficiali metrici e del saggio dei metalli preziosi, coll'assegno che viene loro corrisposto per le spese d'ufficio devono acquistare gli stampati, i registri non somministrati dal Ministero, gli oggetti di cancelleria, e provvedere inoltre alla nettezza ed al riscaldamento del locale ed alla conservazione e riparazione del materiale.

Articolo 35.

Restituzione dei punzoni fuori d'uso

Gli uffici metrici al principio di ogni anno debbono inviare al Ministero, in piego postale raccomandato, i punzoni a corona e millesimo, e quelli a millesimo dell'anno precedente.

Tutti i punzoni poi, appena divenuti inservibili, devono essere mandati nel modo sopra indicato al Ministero che provvede alla loro sostituzione.

Articolo 36.

Schiarimenti al pubblico ed orario degli uffici.

Gli ufficiali metrici e del saggio hanno l'obbligo di dare tutti quegli schiarimenti relativi al servizio di cui fossero richiesti dal pubblico, tenendo a sua disposizione le leggi ed i regolamenti.

Nei giorni feriali gli uffici devono restare aperti al pubblico non meno di sei ore, con orario da stabilirsi dalla Prefettura o dalla Sottoprefettura.

TITOLO VI.

DELLA VERIFICAZIONE PRIMA DEGLI STRUMENTI METRICI.

Articolo 37.

Presentazione degli strumenti alla verificazione prima.

Gli strumenti metrici prima di esser messi in commercio sono sottoposti ad una verificazione, detta *verificazione prima.*

In tale verifica i fabbricanti debbono provvedere a tutte le operazioni manuali che sono richieste dal verificatore.

La verificazione prima è accertata coll'apposizione sugli strumenti matrici di un bollo a stemma e di uno a millesimo, raffigurati nella tabella *B* annessa al presente regolamento. I punzoni corrispondenti portano il nemero dell'ufficio a cui sono destinati.

Nel presentare gli strumenti metrici alla prima verificazione il fabbricante deve produrre una doppia distinta, conforme al modulo prescritto dal Ministero, non firmata, nella quale gli strumenti siano chiaramente descritti, e ne sia indicato il numero in tutte lettere.

Nel ritirare gli strumenti presentati il fabbricante appone la firma alle parti della distinta riempite dal verificatore.

Una delle singole distinte rimane al fabbricante, l'altra è trasmessa al Ministero, insieme col tronco delle quietanze.

In attestazione dei diritti riscossi è rilasciato un certificato firmato dall'ufficiale metrico che li ha percepiti.

Tale certificato è tolto da un registro a madre e figlia, (articolo 86).

Un registro mastro dove sono indicate partitamente le verifiche eseguite, è tenuto al corrente giorno per giorno.

Articolo 38.

Luogo della verificazione prima.

La verificazione prima degli strumenti metrici viene eseguita nello ufficio permanente.

La verificazione prima delle stadere a ponte bilico viene eseguita sul posto dove esse devono funzionare. Il verificatore porta con sè i campioni occorrenti al controllo dei pesi che il fabbricante deve mettere a sua disposizione per riconoscere il valore dell'ultima tacca della stanga.

Articolo 39.

Ammissione degli strumenti alla prima verifica.

Il verificatore non può ammettere al bollo di prima verifica g strumenti metrici che non riuniscono le condizioni prescritte dal regolamento sulla fabbricazione.

Articolo 40.

Controversie tra il verificatore e il fabbricante.

In caso di disaccordo tra l'ufficiale metrico ed il fabbricante sulla possibilità di legalizzare uno strumento metrico, il Ministero a richiesta del fabbricante fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione superiore. Si prenderanno tutte le garanzie necessarie per accertare che lo strumento in contestazione non possa essere in alcun modo alterato. Se la decisione del Ministero conferma il verdetto dell'ufficiale metrico, le spese, sono a carico del fabbricante. In ogni caso questi anticiperà le spese d'invio dello strumento.

TITOLO VII.

DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI METRICI.

Articolo 41.

Verificazione periodica.

Con la verificazione annuale degli strumenti metrici prescritta dalla legge sui pesi e sulle misure 28 luglio 1861, n. 132, gli ufficiali metrici constatano che i suddetti strumenti non hanno sofferto alterazioni, apponendovi un bollo che porti per impronta le due ultime cifre dell'anno in cui la verificazione viene eseguita. (Vedi tabella *B*).

In attestazione di ogni verifica fatta e dei diritti riscossi è rilasciato un certificato firmato dall'ufficiale metrico che ha eseguita la verifica. Tale certificato è tolto da un registro a madre e figlia (art. 86).

Gli ufficiali metrici non possono bollare gli strumenti di cui i bolli di prima verifica non sono chiaramente discernibili, o che, confrontati coi campioni legali, risultarono fuori delle tolleranze stabilite nel regolamento sulla fabbricazione.

Sono esenti dal bollo, ma non dalla verificazione, le sole misure di vetro o di terra cotta.

Articolo 42.

Luoghi della verificazione periodica.

La verificazione periodica è fatta:

a) in tutti i capoluoghi di mandamento e negli altri comuni che contino non meno di 20 utenti inscritti nello stato compilato dalla Giunta municipale;

b) nei comuni in cui esistono pubblici pesi fissi;

c) nelle frazioni o borgate dei suddetti comuni che ottengono il consenso della Deputazione provinciale e che si sottopongono a corrispondere al verificatore l'indennità di lire 8 al giorno;

d) nei comuni che contando meno di 20 utenti sono designati dalla Deputazione provinciale, nel qual caso essi sono tenuti a corrispondere al verificatore l'indennità di cui sopra.

Gli utenti dei comuni in cui non viene stabilito ufficio temporaneo di verificazione sono aggregati o dietro loro domanda ad uno dei comuni più vicini, o di ufficio al capoluogo di mandamento.

Articolo 43.

Locali, guardie, inservienti e delegati alla verificazione periodica.

Durante la verificazione periodica degli strumenti metrici in ciascun comune, questo assegna al verificatore, possibilmente nel Palazzo comunale, una sala decorosa, asciutta, stabile, bene illuminata e provvista dei mobili necessari, a meno che non esista nel comune stesso un ufficio permanente.

Mette a disposizione dell'ufficiale metrico, tanto nell'ufficio permanente quanto in quello temporaneo, un inserviente, ed, ove occorra, una o più guardie che mantengano il buon ordine.

Qualunque verificazione periodica poi, d'ordinario, è fatta in presenza di un delegato del sindaco.

Articolo 44.

Tabella generale per la classificazione in categorie degli uffici pubblici, delle professioni, arti e mestieri.

Gli uffici pubblici, i negozianti all'ingrosso e al minuto, i negozianti ambulanti e in generale tutti coloro che sono soggetti alla verificazione dei pesi e delle misure, e quelli che richieggono la verificazione volontaria sono classificati nelle dieci categorie stabilite dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1861, secondo una tabella approvata dal Ministro e riveduta ogni triennio.

Articolo 45.

Pubblicazione del primo manifesto del prefetto.

Nei primi giorni del mese di dicembre i prefetti, per mezzo dei sindaci, pubblicano la tabella ministeriale e rammentano l'obbligo di sottoporre gli strumenti metrici alla verificazione periodica per l'anno successivo, e quello di farsi inscrivere nello stato degli utenti per coloro che non vi furono compresi (Art. 2 della legge 23 giugno 1874, n. 2000).

Copia del manifesto del prefetto viene spedita al Ministero, a le Sottoprefetture, alle Preture mandamentali ed agli Uffici di verificazione della provincia.

Articolo 46.

Formazione dello stato degli utenti.

Nel mese di dicembre di ogni anno le Giunte municipali formano lo stato degli utenti, disponendone i cognomi per ordine rigorosamente alfabetico, indicandone il nome, la professione ed il luogo dell'esercizio e classificandoli, colla scorta della tabella ministeriale, nelle categorie indicate dall'art. 17 della legge metrica 28 luglio 1861.

Per gli utenti che posseggono pesi fissi è introdotta una speciale annotazione che indichi il luogo ove la verifica deve esser fatta, e la distanza dell'Ufficio temporaneo più vicino.

Gli Uffici pubblici, le professioni, le arti e mestieri che non fossero esplicitamente indicati nella suddetta tabella generale, sono classificati per assimilazione.

Articolo 47.

Iscrizione degli utenti che hanno industrie multiple.

Gli utenti che appartengono a diverse categorie sono inscritti con numeri distinti in ciascuna categoria, a meno che non esercitino le varie professioni, arti e mestieri in un unico stabilimento; nel qual caso sono inscritti nella sola categoria che corrisponde al diritto più alto.

Gli utenti che esercitano un'unica professione, arte o mestiere, ma in stabilimenti diversi, sono inscritti con numeri diversi, e pagano tanti diritti quanti sono gli stabilimenti.

Articolo 48.

Utenti ambulanti che non hanno sede fissa in un comune.

Gli utenti ambulanti che non hanno sede fissa in un comune non devono essere compresi negli stati comunali; hanno però l'obbligo di sottoporre i loro strumenti metrici alla verificazione periodica nel primo trimestre dell'anno.

Articolo 49.

Apertura di nuovi esercizi.

Coloro che aprono un esercizio dopo che gli stati comunali sono divenuti esecutorii, e prima del 30 di ottobre, sono obbligati, entro un mese, a farsi iscrivere presso il Municipio come utenti, e non più tardi del 30 novembre a presentare gli strumenti alla verificazione periodica, dopo che l'Ufficio metrico per mezzo delle variazioni bimestrali di cui è detto nell'art. 50, e per mezzo di un apposito certificato municipale, ha avuto notizia della categoria in cui l'utente fu inscritto.

Articolo 50.

Variazioni bimestrali allo stato degli utenti.

Alla fine di ogni bimestre i comuni debbono inviare alle Prefetture o Sottoprefetture da cui dipendono, un elenco positivo o negativo delle variazioni avvenute nello stato degli utenti.

Le Prefetture o Sottoprefetture comunicano tali notizie ai relativi Uffici di verificazione.

Articolo 51.

Pubblicazione dello stato degli utenti.

In ciascun comune lo stato degli utenti è pubblicato nei primi 15 giorni dell'anno, e rimane esposto al pubblico sino a tutto il 15 di febbraio.

Articolo 52.

Iscrizione degli utenti omessi nelle liste municipali. Reclami.

Tutti coloro che sono tenuti alla verifica periodica degli strumenti metrici e che fossero stati omessi nelle liste formate dai comuni, devono farvisi inscrivere prima del 16 febbraio, e fino a quest'epoca soltanto possono essere avanzati, alle Giunte municipali, i reclami contro le liste pubblicate.

Articolo 53.

Trasmissione degli stati alle Prefetture o Sottoprefetture. Rettificazioni.

Non più tardi del 20 di febbraio le Giunte municipali devono aver trasmesso gli stati definitivi alle Prefetture o Sottoprefetture, che provvedono subito d'ufficio alla formazione degli stati mancanti.

Gli stati definitivi sono d'urgenza trasmessi al verificatore che, dopo averli esaminati, propone ai prefetti le rettificazioni, ed indica le omissioni che vi può aver trovato.

I prefetti, sentite le Giunte municipali, provvedono in proposito.

Articolo 54.

Proposte d'itinerario.

Avanti il mese di marzo di ciascun anno i capi degli uffici metrici presentano alle Prefetture ed alle Sottoprefetture da cui dipendono le proposte dell'itinerario che intendono di seguire nella verifica periodica del proprio distretto.

Nella formazione di tali proposte avranno per norma che in ciascun giorno possano essere verificati nell'ufficio temporaneo gli strumenti di 50 utenti al massimo; terranno conto del tempo necessario alla verificazione dei pesi fissi, ed indicheranno il numero degli utenti ed i giorni di permanenza in ciascun comune.

Il giro di verificazione deve essere stabilito in modo che sia ultimato non più tardi della fine di ottobre.

Negli uffici metrici, che oltre al titolare hanno altri impiegati, il giro di verifica periodica è ripartito equabilmente fra loro. Spetta poi al capo d'ufficio di decidere sulla distribuzione delle parti del giro, avendo riguardo all'anzianità e procurando che il giro sia possibilmente alternato tra i componenti l'ufficio.

Articolo 55.

Approvazione dell'itinerario — Secondo manifesto del prefetto Rettificazioni.

L'approvazione degli itinerari spetta ai prefetti, e perciò le Sottoprefetture trasmettono alle Prefetture le relative proposte.

Approvato l'itinerario le Prefetture e le Sottoprefetture con un manifesto lo rendono di pubblica ragione in tutti i comuni almeno otto giorni prima che incominci la verificazione periodica, ed invitano i sindaci, nell'interesse dei loro amministrati, di fare in modo che, durante i giorni di permanenza del verificatore nel loro comune, vi si trovi pure un fabbricante autorizzato ad aggiustare gli strumenti metrici riconosciuti difettosi.

Copie del manifesto sono spedite al Ministero, alle Preture mandamentali ed agli uffici metrici; ed a questi in numero sufficiente perchè i verificatori possano, durante il loro giro, mandarne a suo tempo, uno in ciascun comune.

Articolo 56.

Avvisi agli utenti.

Dieci giorni prima dell'arrivo in un comune, l'ufficiale metrico spedisce al sindaco una copia del secondo manifesto della Prefettura; il sindaco lo pubblica, e per mezzo di bollettini a stampa avverte ciascun utente del giorno in cui questi deve presentare i suoi strumenti metrici alla verifica periodica; indicando il numero d'iscrizione nello stato comunale, la categoria alla quale appartiene e l'ammontare dei diritti spettanti all'Erario.

La mancanza dell'avviso del sindaco non dispensa l'utente dall'obbligo di presentarsi alla verificazione.

Articolo 57.

Materiale metrico per gli uffici temporanei.

Gli uffici temporanei di verificazione debbono essere provvisti di tutto il materiale metrico prescritto da apposite istruzioni ministeriali.

I verificatori che trasgrediscono al disposto di quest'articolo incorrono in pene disciplinari che saranno determinate volta per volta dal Ministero.

Articolo 58.

Indennità ai verificatori.

In compenso delle spese di viaggio e di trasporto del materiale metrico, l'ufficiale metrico riceve:

a) lire 10 per ogni comune ove stabilisce un ufficio temporaneo di verificazione, e nel quale esistano almeno 20 utenti od un pubblico peso fisso;

b) centesimi 10 per ogni utente che si è presentato alla verificazione.

Tali compensi sono pagati dal Ministero per 4[5 in anticipazione, e l'ultimo quinto, quando, compiuta la verificazione, sono stati trasmessi i documenti relativi.

Nei comuni ove ha sede l'Ufficio permanente la verifica periodica è eseguita sotto la direzione e la responsabilità del capo dell'Ufficio.

Articolo 59.

Strumenti da riaggiustare.

Gli strumenti metrici che nella verifica periodica sono riconosciuti difettosi vengono dal verificatore particolareggiatamente descritti in un registro a matrice insieme colla natura del difetto.

Il verificatore stacca dal suddetto registro la dichiarazione della verifica non compiuta e la rilascia all'utente prescrivendogli il tempo entro cui questi deve ripresentare l'istrumento aggiustato, quando non lo dichiari fuori d'uso.

Quando un istrumento aggiustato è dal fabbricante presentato insieme colla dichiarazione predetta ad una nuova verifica, il verificatore, ove lo trovi entro i limiti di tolleranza, indica in questa dichiarazione e nella sua matrice le riparazioni eseguite, e munisce lo istrumento del bollo.

Articolo 60.

Proroga per il riaggiustamento degli strumenti.

I fabbricanti, che non potranno eseguire il riaggiustamento dei pesi e delle misure e degli strumenti da pesare nel termine prefisso dalla bolletta, dovranno chiederne proroga al verificatore.

Articolo 61.

Utenti morosi.

Terminata la verificazione periodica in ciascun comune, l'ufficiale metrico che l'ha eseguita trasmette al Municipio una nota degli utenti morosi, affinchè essi si presentino dentro un mese all'Ufficio permanente, ove questo sia aperto, ovvero in Uffici temporanei vicini, nei giorni designati dal manifesto.

Se nella nota dei morosi si trovano inscritte persone irreperibili o persone che hanno cessato l'esercizio, il sindaco promuove dalla Giunta municipale una deliberazione colla quale queste sono radiate dalla nota degli utenti.

La deliberazione dev'essere comunicata al verificatore in termine utile, affinchè non sia denunciata la contravvenzione.

Articolo 62.

Controversie tra il verificatore e gli utenti.

In caso di disaccordo tra l'ufficiale metrico e l'utente sulla possibilità di ammettere un istrumento metrico al bollo di verificazione periodica, il Ministero, a richiesta dell'utente, fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione superiore. Si prenderanno tutte le garanzie necessarie per accertare che lo strumento in contestazione non possa essere in alcun modo alterato. Se la decisione del Ministero conferma il verdetto dell'ufficiale metrico, le spese sono a carico dell'utente. In ogni caso questi anticipa le spese d'invio dello strumento.

Articolo 63.

Verbale della verificazione eseguita.

Terminata la verifica periodica in un comune, il verificatore ed il delegato del sindaco che ha presenziato alla verifica redigono, sottoscrivendolo, il verbale di questa in triplice originale.

Uno degli originali è inviato subito dal verificatore al Ministero, uno è conservato negli Archivi del Municipio ed il terzo in quello dell'Ufficio metrico permanente.

Articolo 64.

Utenti non iscritti irregolarmente — Nota degli utenti volontari.

Se durante la verifica periodica in un comune il verificatore viene a scoprire che qualche utente non si trova inscritto negli stati comunali, od è inscritto in un'indebita categoria, lo invita a presentarsi

alla verifica, e ad accettare la conveniente variazione; in caso di rifiuto, avverte il prefetto affinchè questi, sentita la Giunta municipale, lo inscriva d'ufficio. Se l'inscrizione viene fatta dopo che la verifica periodica in quel comune è terminata, l'utente dovrà presentarsi per la verifica periodica nell'ufficio permanente.

Finita poi la verifica periodica in un comune il Verificatore deve trasmettere al Prefetto la nota degli utenti che, senza essere stati inscritti negli stati comunali, si sono presentati volontariamente alla verifica; il Prefetto la invia al comune interessato perchè ne tenga conto nella formazione degli stati dell'anno successivo.

TITOLO VIII.

DELLA VERIFICAZIONE DEI MISURATORI DEL GAS ILLUMINANTE.

Articolo 65.

Verificazione dei misuratori del gas.

I misuratori del gas-illuminante nuovi o riparati, sono soggetti alla verificazione ogni qual volta sono posti in commercio, o rimossi dal luogo dove agiscono per essere nuovamente collocati in esercizio in altro stabile.

Nel presentarli alla verifica sono accompagnati da una distinta conforme al modulo prescritto dal Ministero.

La verificazione è constatata coll'apposizione di vari bolli conforme ai disegni della tabella *B*, annessa al presente Regolamento, e secondo le norme prescritte da apposite istruzioni.

Articolo 66.

Condizioni per l'ammissibilità al bollo legale.

Non sono ammessi alla verificazione che i misuratori ad acqua e quelli autorizzati dal Ministero, sentito il parere della Commissione superiore. I misuratori del gas-illuminante sono verificati nelle stesse condizioni di pressione in cui debbono usualmente servire. Sono ammessi al bollo legale quelli dei quali la costruzione è riconosciuta regolare, e di cui le indicazioni della quantità di gas effettivamente passato non superano la tolleranza in più od in meno dell'1 per cento e la perdita di pressione non eccede i limiti seguenti:

PORTATA del misuratore in becchi	CONSUMO di pressione tollerabile	PORTATA del misuratore in becchi	CONSUMO di pressione tollerabile
	Millimetri		Millimetri
3	2,5	80	6 a 8
5	2,5 a 3	100	7 — 9
10	3 — 4	150	8 — 10
20	4	200	8 — 10
30	4 — 5	300	8 — 10
40	4 — 5	400 o più	9 — 10
50	5 — 6		
60	6 — 7		

Articolo 67.

Luogo della verifica.

La verificazione dei misuratori del gas ha luogo presso le Imprese e presso i fabbricanti od aggiustatori, qualora gli uffici metrici non siano provvisti degli apparecchi necessari. In tale caso le imprese, i fabbricanti, gli aggiustatori devono mettere a disposizione del Verificatore, oltre l'apparecchio e gli attrezzi, anche il personale di servizio necessario per la verifica.

Articolo 68.

Presentazione delle quietanze all'ufficio metrico del Distretto, dove vien messo in uso il misuratore.

Per ogni misuratore, la quietanza rilasciata dietro il pagamento dei diritti, consta di due parti; la prima, munita di marca da bollo (vedi art. 86), serve di ricevuta propriamente detta, e l'altra dev'essere consegnata da colui che mette in esercizio il misuratore all'ufficio metrico del distretto dove il misuratore viene messo in uso.

Articolo 69.

Denuncia dei misuratori.

Le imprese del gas sono tenute a denunciare entro 48 ore all'ufficio metrico tutti i misuratori che vengono messi in esercizio, o tolti d'esercizio, o riparati, o rimossi da posto per essere collocati in uso in altro stabile, servendosi dei moduli prescritti dal Ministero.

Articolo 70.

Misuratori provvisori.

È autorizzato l'uso dei misuratori provvisori da sostituire temporaneamente a quelli che vengono rimossi per essere riparati.

Però tali misuratori portano incisa sulla cassa la parola: « Provvisorio », e devono essere verificati annualmente.

Un misuratore provvisorio non può rimanere in esercizio in un dato locale più di tre mesi.

Il collocamento a posto e la rimozione dei misuratori provvisori devono essere denunciati colle norme indicate per gli ordinari.

Articolo 71.

Verificazione fuori della sede dell'Ufficio ed indennità relative.

Se per la verificazione dei misuratori del gas l'ufficiale metrico deve lasciare la sede dell'ufficio permanente, o, durante il giro della verificazione periodica, quella dell'ufficio temporaneo, egli ha diritto ad una indennità di lire 8 al giorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio, calcolate a seconda dei RR. decreti 14 settembre 1862, numero 840, e 25 agosto 1863, n. 1446.

Articolo 72.

Richieste di verifiche straordinarie.

La verificazione dei misuratori, nei casi non contemplati dalla legge, può essere fatta a richiesta delle imprese del gas o dei consumatori.

Tale verificazione avrà luogo nel laboratorio delle imprese e dovrà farsi in contraddittorio delle parti, a meno che, non volendo intervenire, una delle parti avesse dichiarato previamente di accettare, qualunque potessero essere le conclusioni dell'ufficiale metrico.

I diritti e le spese occorse per la verificazione sono a carico della parte a cui la decisione è stata contraria.

Articolo 73.

Controversia tra il verificatore e gli utenti (imprese o consumatori).

In caso di disaccordo tra l'ufficiale metrico e le direzioni od imprese del gas, i fabbricanti o riparatori, e in generale gli utenti, sulla possibilità di ammettere un misuratore al bollo di verificazione, il Ministero a loro richiesta fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione superiore. Si prenderanno tutte le garanzie necessarie per accertare che il misuratore in contestazione non possa essere in alcun modo alterato. Se la decisione del Ministero conferma il verdetto dell'ufficiale metrico, le spese sono a carico dell'utente. (*) In ogni caso, questi anticipa le spese d'invio del misuratore.

(*) Per utente s'intende non solo il consumatore, ma anche l'impresa del gas ed il fabbricante o riparatore dei misuratori.

TITOLO IX.

DEL SAGGIO E MARCHIO DEI METALLI PREZIOSI.

Articolo 74.

Laboratori del saggio facoltativo e loro attribuzioni.

In esecuzione della legge del 2 maggio 1872 gli uffici metrici, indicati nella tabella *A* annessa al presente regolamento, provvedono:

a) alla verificazione dei titoli dichiarati dai presentatori nei lavori d'oro e d'argento;

b) al saggio delle verghe d'oro, d'argento e di dorato per determinarne i titoli.

Le verificazioni indicate alla lettera *a)* sono accertate colla apposizione di uno dei bolli designati nella tabella *B* annessa al presente regolamento.

Il bollo dovrà essere apposto nel corpo principale e su tutti i pezzi accessorii che possono essere bollati senza deterioramento, e preferibilmente sulle congiunzioni delle parti componenti il lavoro.

I titoli delle verghe sono impressi su queste in millesimi, preceduti dalla lettera *M* e seguiti dalle iniziali del verificatore che ha fatto il saggio e dall'impronta indicata nella tabella suddetta.

In attestazione dei diritti riscossi è rilasciato un certificato firmato dall'ufficiale metrico che li ha percepiti.

Tale certificato è tolto da ùn registro a madre e figlia (articolo 86).

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio può, con suo decreto, ordinare che il saggio alla pietra di paragone sia fatto anche da Uffici metrici non indicati nella tabella *A*.

Articolo 75.

Numerazione e custodia dei punzoni.

Negli Uffici metrici di cui al precedente art. 74, i punzoni di verifica pei lavori d'oro e d'argento sono messi in uso successivamente nell'ordine di numerazione col quale furono trasmessi dal Ministero, e sono custoditi sotto doppia serratura; una delle chiavi è tenuta dal capo d'ufficio, l'altra dal verificatore anziano.

Articolo 76.

Ammissibilità alla verificazione di titolo.

Sono ammessi alla verificazione del titolo:

a) i lavori d'oro massiccio e d'argento massiccio e quelli di lastra nei quali la massa è omogenea per titolo;

b) i lavori d'oro vuoto e d'argento vuoto che non contengono internamente materie estranee nascoste, come ad esempio rame, ferro, mastice fondente o controsmalto, e pei quali il presentatore accorda all'ufficiale del saggio la facoltà di fonderne uno o più a sua scelta.

Articolo 77.

Condizioni in cui devono trovarsi i lavori presentati alla verifica del titolo.

I lavori presentati alla verifica debbono essere completi, ossia muniti di tutte le loro parti accessorie.

Però se queste fossero di tal natura che il bollo le potesse deteriorare, saranno sottoposte al saggio separatamente prima che la lavorazione sia ultimata e con pagamento dei relativi diritti.

Quando l'oggetto completo viene poi presentato al saggio, la verifica è fatta solo sulla parte non ancora saggiata, e per quanto si riferisce ai diritti, sarà tenuto conto della quota già pagata in precedenza.

La lavorazione degli oggetti presentati al saggio indistintamente dev'essere o finita o portata a tal grado che il bollo non possa essere alterato nell'ultimarla.

Gli oggetti provenienti da fusioni diverse sono presentati separatamente.

Articolo 78.

Saggio delle verghe.

Sono ammesse al saggio quelle verghe sulle quali il proprietario dà la facoltà al saggiatore di fare tutte le operazioni necessarie per determinarne il titolo, ed accertarne l'omogeneità.

Articolo 79.

Presentazione degli oggetti.

Le verghe ed i lavori d'oro e d'argento debbono essere da chi li presenta accompagnati da apposita duplice distinta, secondo il modulo prescritto dal Ministero. L'ufficiale metrico che li riceve deve verificarne i pesi e possibilmente il numero, ed apporre poi la sua firma alla distinta. Una delle singole distinte viene lasciata al presentatore come ricevuta degli oggetti, fino a che questi non vengono ritirati.

Articolo 80.

Modalità del saggio alla pietra di paragone ed a coppella.

Quando si fa uso della pietra di paragone i lavori d'oro e di argento devono essere saggiati tanto nel corpo principale, quanto in tutte le parti accessorie.

Il saggio a coppella poi si fa possibilmente sopra un misto di materie staccate da diversi oggetti provenienti da una medesima fusione o da diversi punti di un medesimo oggetto.

La materia dovrà essere tolta in modo da non deformare l'oggetto; ma se ciò non fosse possibile il saggio si fa, ove il presentatore lo consenta, sopra una grana ottenuta fondendo un oggetto completo.

Tutti i residui delle operazioni di saggio devono essere restituiti al presentatore.

Articolo 81.

Controversia tra il saggiatore ed il presentatore.

In caso di disaccordo fra il saggiatore ed il presentatore sul titolo di una verga, o sulla possibilità di ammettere ad un dato bollo di verifica un oggetto d'oro o d'argento, il presentatore è autorizzato a far fare un secondo saggio, e può quindi appellarsi per il giudizio al Ministero, il quale fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione superiore.

In quest'ultimo caso è dall'Ufficio inviato al Ministero o tutto l'oggetto in contestazione o una parte di esso sufficiente all'esecuzione del saggio definitivo. Saranno prese tutte le garanzie necessarie per accertare che la materia in contestazione non possa essere in alcun modo alterata. Se la decisione del Ministero conferma il primo saggio, il proprietario dell'oggetto pagherà tanti diritti quanti furono i saggi eseguiti e le spese di trasporto. In ogni caso, ove occorrono spese d'invio, queste sono anticipate dal presentatore.

Per le verghe d'oro e d'argento il primo saggio s'intende confermato, se l'ultimo saggio non ne differisce di più di un millesimo nel caso dell'oro, e di più di due millesimi per l'argento; però la verga sarà titolata a seconda del risultato della Commissione.

Articolo 82.

Tolleranza sul titolo dei lavori d'oro e d'argento.

Nei lavori d'oro e d'argento massiccio ed in quelli di pura lastra è accordata una tolleranza di 5 millesimi sui titoli legali indicati all'art. 2 della legge 2 maggio 1874, n. 806 (Serie 2ª).

Tale tolleranza è estesa a dieci millesimi per gli oggetti a saldatura semplice, ed a 20 millesimi per gli oggetti di filograna, per quelli a piccole maglie e per altri simili minuti lavori.

Articolo 83.

Spese per il saggio d'indennità ai saggiatori.

Delle spese occorrenti per l'esecuzione dei saggi lo Stato indennizza i saggiatori, lasciando a loro vantaggio il 4 0[0 sui proventi delle verificazioni fatte negli oggetti lavorati, ed il 40 0[0 su quelli delle determinazioni di titolo delle verghe e dei pezzetti d'oro e d'argento.

Tali indennità sono alla fine di ogni semestre divise fra quelli che hanno fatto i saggi e in ragione del tempo in cui sono stati presenti in ufficio, e sono pagate dal Ministero dopo l'approvazione della relativa specifica semestrale.

Articolo 84.

Accettazione ed invio di prese di saggio dagli uffici non provvisti di laboratorio.

I lavori d'oro o d'argento e le verghe d'oro, d'argento e di dorato da sottoporsi al saggio possono presentarsi anche agli uffici metrici non indicati nella tabella *A*, di cui all'art. 74.

In tal caso il presentatore deve anticipare l'importo dei diritti di saggio, e firmare una dichiarazione colla quale egli acconsente che i lavori da lui presentati per il saggio siano spediti a suo rischio e spese, per mezzo della posta e in piego assicurato all'ufficio metrico più vicino fra quelli indicati nella tabella *A*, e che similmente a suo rischio e spese sia fatta da quest'ufficio la restituzione all'ufficio mittente dei residui del saggio.

TITOLO X.

DEI DIRITTI DELL' ERARIO.

Articolo 85.

Pagamento dei diritti.

I diritti di verificazione prima, i diritti di verificazione periodica, quelli di saggio e quelli di bollo dei metalli preziosi, e quelli di verificazione dei misuratori del gas, sono pagati mediante una o più marche doppie da bollo.

Articolo 86.

Applicazione delle marche da bollo.

Le doppie marche da bollo debbono essere applicate nei registri di quietanza, in modo che la marca su cui è impresso l'importo del valore, rimanga sulla matrice e l'altra coll'effigie Reale sulla figlia.

Tutte le singole marche devono essere volta per volta annullate per mezzo dell'apposizione di un timbro col millesimo. La quietanza figlia firmata dal verificatore è rilasciata come ricevuta a chi ha pagato il diritto.

Articolo 87.

Persone autorizzate a vendere le marche.

Le marche da bollo sono vendute dai ricevitori del Registro, e da tutte le altre persone autorizzate dal Ministero delle Finanze, Direzione generale del Demanio; fra queste ultime debbono considerarsi compresi gli ufficiali metrici che godranno dell'aggio concesso ai distributori secondari. Perciò essi, sulle anticipazioni avute dal Ministero a seconda dell'art. 58, debbono provvedersi di un sufficiente numero di marche da bollo, e venderle al pubblico qualora ne siano richiesti.

Articolo 88.

Definizione della popolazione riunita.

I centri secondari di popolazione e le abitazioni isolate formano popolazione riunita al centro principale, quando non distano da questo più di un chilometro.

Diversi centri secondari che non distano uno da un altro più di un chilometro formano un centro unico.

Il chilometro indicato più sopra deve essere calcolato dalle ultime abitazioni di un centro alle prime dell'altro.

Articolo 89.

Opposizione degli utenti al pagamento.

Le opposizioni degli utenti, al pagamento dei diritti, non lo sospendono. I reclami per pagamento indebito si fanno al prefetto che si pronuncia, sentito il verificatore e la Giunta municipale.

Se il reclamo è stato accolto, il Ministero emette il mandato di rimborso in base alla liquidazione fatta dal verificatore e al decreto del prefetto.

Articolo 90.

Diritti pel saggio e bollo dei lavori d'oro e d'argento.

I diritti da pagarsi pel saggio e bollo dei lavori d'oro e d'argento sono stabiliti nella proporzione di lire 50 per ogni chilogrammo d'oro e di lire 5 per ogni chilogrammo d'argento o d'argento dorato.

Articolo 91.

Diritto pel solo saggio.

Il diritto di solo saggio sui lavori, per i quali il presentatore non richiede o non consente il bollo, è stabilito nella proporzione di lire 20 per ogni chilogrammo di lavori d'oro e di lire 2 per ogni chilogrammo di lavori d'argento o d'argento dorato.

Però il diritto non potrà essere in alcun caso inferiore a centesimi dieci.

Articolo 92.

Diritti pel saggio delle verghe e dei pezzetti.

Pel saggio delle verghe e dei pezzetti sono stabiliti i seguenti diritti:

	Oro e dorato	Argento
Per ogni pezzetto o verga non eccedente l'ettogrammo	L. 1 »	L. 0 40
Per ogni verga maggiore di un ettogrammo e non eccedente il chilogrammo . . .	» 2 »	» 0 80
Per ogni verga di peso maggiore ad un chilogrammo.	» 3 »	» 1 20

TITOLO XI.

DELLA SORVEGLIANZA SUL SERVIZIO METRICO.

Articolo 93.

Sorveglianza dei prefetti e dei sottoprefetti.

Il prefetto ed i sottoprefetti provvedono acchè gli ufficiali metrici e gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria eseguiscano e facciano eseguire le disposizioni prescritte dal presente regolamento.

Articolo 94.

Sorveglianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica devono visitare frequentemente i luoghi di compra e di vendita ed i pubblici locali ove sono in esercizio dei misuratori del gas, per constatare che gli strumenti siano muniti dei debiti bolli di verifica, che non abbiano sofferto alterazione e che lo smercio venga fatto senza frode,

Tale sorveglianza dove essere esercitata altresì sui pubblici misuratori e pesatori.

Articolo 95.

Sorveglianza degli ufficiali metrici.

La sorveglianza indicata all'articolo precedente può anche essere fatta dagli ufficiali metrici; però, quando debbono accedere in luoghi chiusi, si uniformeranno alle leggi in vigore per le visite domiciliari.

La sorveglianza poi sugli uffici delle Società e delle pubbliche Amministrazioni è affidata esclusivamente agli ufficiali metrici e di polizia giudiziaria.

Articolo 96.

Sorveglianza sugli strumenti degli uffici governativi.

L'ufficiale metrico, che in un ufficio governativo trova istrumenti alterati o non riaggiustati nel termine che aveva prescritto, ne avverte il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con un rapporto circostanziato.

Articolo 97.

Sorveglianza sugli atti e scritture pubbliche e private.

Gli ufficiali demaniali e gli agenti della forza pubblica sorvegliano, ciascuno secondo il proprio ufficio, affinchè negli atti pubblici, nelle scritture private, negli estratti del catasto, nei registri di commercio, negli annunzi, nei bollettini ed in ogni atto presentato in giudizio od in pubblico, i pesi e le misure sieno espressi nel sistema metrico decimale.

TITOLO XII.

DELLE CONTRAVVENZIONI.

Articolo 98.

Accertamento delle contravvenzioni.

L'accertamento delle contravvenzioni alle leggi 28 luglio 1861, numero 132, 23 giugno 1874, n. 2000, 2 maggio 1872, n. 806, spetta agli ufficiali metrici, agli ufficiali demaniali, agli ufficiali ed agenti della forza pubblica, alle guardie di finanza, alle guardie di polizia urbana ed alle guardie campestri.

Articolo 99.

Casi di contravvenzione.

Cadono in contravvenzione alla legge metrica 28 luglio 1861, n. 132, ed alla legge 23 giugno 1874, n. 2000, e sono punibili colle pene ed ammende dalle stesse comminate:

1. Coloro che nelle stipulazioni per scrittura pubblica o privata, o sui libri o sui registri di commercio, o negli annunzi pubblici non esprimono i pesi e le misure nel sistema metrico decimale;
2. Coloro che nelle menzioni e negli estratti di titoli e nei certificati di volture di catasto, che sieno espressi in misura antica, non aggiungono il corrispondente ragguaglio metrico;
3. Coloro che espongono in vendita o introducono in uso di commercio strumenti metrici e misuratori del gas mancanti del bollo di prima verificazione;
4. Coloro che rimuovendo misuratori del gas per ripararli o collocarli in altro stabile, non li fanno verificare prima di riporli in esercizio;
5. Coloro che essendo utenti all'epoca della pubblicazione degli stati comunali, e non trovandosi compresi in questi, non domandano in tempo la loro inscrizione;
6. Coloro che non si presentano alla verificazione periodica degli strumenti metrici nel termine stabilito dal manifesto del prefetto o sottoprefetto;
7. Coloro che non si provvedono degli strumenti metrici necessari all'industria che esercitano;
8. Coloro che avendo aperto un esercizio dopochè gli stati comunali degli utenti sono stati resi esecutorii non si siano nel tempo debito, a norma dell'articolo 49, fatti inscrivere come utenti, o non abbiano sottoposto a verifica periodica i pesi e le misure posseduti;
9. Coloro che nei loro magazzini, nelle botteghe, negli opifici, sulle pubbliche piazze, sulle fiere e sui mercati tengono strumenti degli aboliti sistemi di peso e misura anche senza farne uso;
10. Coloro che tengono strumenti metrici e misuratori del gas alterati;
11. Coloro che non fanno aggiustare gli strumenti metrici difettosi nel termine assegnato dal verificatore;
12. Coloro che dopo la sentenza di condanna o la decisione dell'autorità amministrativa non sottopongono alla verificazione periodica gli strumenti metrici entro il termine prefisso.

Articolo 100.

Esibizione del certificato di verificazione periodica.

Gli utenti di pesi e misure, a richiesta degli ufficiali e degli agenti della polizia giudiziaria, devono esibire il certificato della verifica periodica; e la mancanza di questo certificato costituisce una contravvenzione, ove all'ufficio metrico non risulti che la verificazione sia stata fatta. Perciò, prima di redigere il relativo verbale, gli ufficiali o gli agenti della polizia giudiziaria debbono assumere informazioni in proposito all'ufficio metrico stesso.

Articolo 101.

La contravvenzione non esclude le maggiori pene comminate dal Codice penale.

Le sanzioni penali stabilite dalle leggi sui pesi, sulle misure, sui misuratori del gas, sul saggio e marchio dei metalli preziosi, non tolgono l'applicabilità delle pene maggiori comminate dal Codice Penale per il fatto contro cui si procede.

Articolo 102.

Verbale di contravvenzione per gli oggetti d'oro e d'argento.

L'ufficiale metrico che constata uno dei reati previsti dagli art. 6 e 7 della legge 2 maggio 1872, n. 806, deve redigere in proposito un processo verbale, enunciando la natura del fatto con tutte le sue circostanze, ed indicando gli interrogatorii fatti deve porre sotto sequestro i corpi del reato, e trasmetterli entro due giorni alla competente Autorità giudiziaria.

Il verbale redatto dev'essere sottoscritto anche dalle persone intervenute; se queste si rifiutano, ne vien fatto cenno nel verbale medesimo, e copia di esso è inviata al Ministero.

Articolo 103.

Richiesta del parere del verificatore in caso di contravvenzioni e sequestri.

Nelle contravvenzioni accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia, i tribunali e le preture mandamentali, prima d'istruire procedimento penale, invieranno i verbali al Verificatore perchè informi sul fatto della contravvenzione.

Articolo 104.

Domanda per la sospensione dell'azione penale.

Prima che il giudice competente pronunci il giudizio sopra una contravvenzione alla legge sui pesi e misure punibile soltanto con pena pecuniaria, il contravventore può far sospendere il procedimento penale presentando al Pretore una domanda, da lui sottoscritta su carta da bollo da una lira, affinchè l'applicazione della pena pecuniaria nei limiti del massimo e del minimo prescritto dalla legge, sia invece fatta dal Prefetto o dal Sotto-Prefetto, ed obbligandosi in tale domanda, che dev'essere considerata come irrevocabile, a pagare, oltre la somma che stabilirà il Prefetto o Sotto-Prefetto, anche le spese per gli atti giudiziali già incoati.

Articolo 105.

Giudizio sulla regolarità della domanda.

Il Pretore ricevuta la domanda, di cui è detto all'articolo precedente, e trovatala regolare e conforme a quanto prescrive tale articolo, la rimette cogli atti processuali e colla nota delle spese incorse, al Prefetto o Sotto-Prefetto, perchè decida, sentito il parere del Verificatore.

Se il Pretore trova irregolare la domanda la respinge al contravventore.

Articolo 106.

Decisione del Prefetto o del Sotto-Prefetto.

La decisione del Prefetto o del Sotto-Prefetto in cui vengono stabilite la pena pecuniaria e le spese processuali da pagarsi dal contravventore, è comunicata all'agente demaniale coll'indicazione, ove ne sia il caso, del nome, cognome e qualità dell'agente, che avendo denunciato la contravvenzione avesse diritto al premio stabilito dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134.

Il Prefetto od il Sotto-Prefetto comunica la sua decisione anche al Verificatore, e gli trasmette gli atti processuali per la trascrizione nel registro delle contravvenzioni.

Il Verificatore eseguita la trascrizione, manda l'incartamento alla Pretura che aveva iniziato il procedimento.

Articolo 107.

Cessazione dell'azione penale o ripresa del giudizio.

Il Prefetto o Sotto-Prefetto per mezzo del Sindaco notifica al contravventore l'esito della domanda. Il contravventore nel termine di cinque giorni dalla data della notificazione deve eseguire all'agente demaniale il pagamento intimato.

Dell'eseguito pagamento l'agente demaniale entro tre giorni dà avviso al pretore, e questi emette ordinanza con cui dichiara perenta l'azione penale.

Di tale ordinanza il pretore, nel termine di cinque giorni, rimette copia all'Ufficio metrico, indicando inoltre il numero e la data della quietanza demaniale.

Se nel termine prefisso il contravventore non effettua il pagamento della somma stabilita, l'agente demaniale inizia subito gli atti per il pagamento coercitivo, e nel caso che questi restino infruttuosi, avverte il pretore, e viene ripresa l'azione penale.

Articolo 108.

Contravvenzione e sequestro di strumenti degli utenti condannati per mancata verifica.

Se gli utenti che sono stati condannati per contravvenzione agli articoli 14 della legge 28 luglio 1861 e 2 della legge 23 giugno 1874, o che ottennero di essere giudicati in via amministrativa, non presentano gli strumenti metrici alla verificazione entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza o della decisione del prefetto o sottoprefetto, i verificatori, oltre ad accertare le contravvenzioni indicate all'articolo 99, n. 12, fanno procedere al sequestro degli strumenti stessi, che sono rimessi al pretore insieme al verbale.

Alla domanda di oblazione per le contravvenzioni di cui all'articolo 14 della legge sovraindicata, dovrà unirsi il certificato di eseguita verifica.

Articolo 109.

Strumenti che si devono sequestrare.

Sono da sequestrare inoltre:

1° gli strumenti metrici che vengono presentati alla verificazione periodica senza essere muniti del bollo di verificazione prima;

2° gli strumenti di aboliti sistemi di peso e di misura di cui è detto al n. 9 dell'art. 99.

3° gli strumenti metrici ed i misuratori del gas di cui è detto al n. 10 dell'articolo medesimo;

4° gli strumenti metrici non aggiustati nel termine prescritto ed indicati nel n. 11 dell'articolo medesimo.

Articolo 110.

Richiesta degli agenti giudiziarii per i sequestri.

Per i sequestri degli strumenti ed oggetti contrari alle predette leggi, gli ufficiali metrici possono valersi degli agenti di polizia giudiziaria.

I verbali sottoscritti dagli agenti che li hanno redatti, sono rimessi all'autorità giudiziaria pel procedimento penale.

Articolo 111.

Restituzione degli strumenti dopo il giudizio.

Gli strumenti metrici ed i misuratori del gas sequestrati per la sola mancanza del bollo di verificazione, sono, dopo la sentenza, o la decisione del prefetto o sottoprefetto, spediti dalla cancelleria dei Tribunali e dalle Preture mandamentali al verificatore per essere restituiti ai loro proprietari previa la prescritta verificazione ed il pagamento del relativo diritto.

Articolo 112.

Diffida di vendita degli strumenti non ritirati; loro vendita, deposito e versamento all'Erario.

Nel caso preveduto dall'articolo precedente, l'ufficiale metrico, per mezzo dei rispettivi sindaci, invita i proprietari degli strumenti metrici a ritirarli entro un anno, diffidandoli che trascorso questo termine gli strumenti non ritirati saranno venduti a forma del regolamento di Contabilità generale dello Stato, e che la somma ricavata, detratto il diritto della verificazione ordinato dalla sentenza, e le spese di vendita, rimarrà per un anno depositata nella Cassa dei Depositi e Prestiti.

Il proprietario per ottenere la restituzione degli strumenti e della somma di cui è detto di sopra, deve presentare la ricevuta dell'eseguito pagamento all'agente demaniale.

Trascorso un anno dal giorno in cui è stata depositata la somma, questa se non è stata ritirata è devoluta all'Erario.

Articolo 113.

Invio agli Uffici metrici di oggetti confiscati.

Gli oggetti che a termini delle leggi 28 luglio 1861, n. 132, 23 giugno 1874, n. 2000, e 2 maggio 1872, n. 806, sieno stati confiscati, sono semestralmente spediti, dalle autorità giudiziarie, agli uffici metrici insieme col loro elenco redatto in tre originali.

Il capo ufficio dopo avere vidimati questi elenchi ne restituisce uno come ricevuta all'autorità giudiziaria trasmettente; ne manda un altro alla Prefettura o Sotto-Prefettura, e conserva il terzo nei proprii archivii.

Articolo 114.

Deformazione degli oggetti confiscati e loro vendita.

Alla fine di ogni anno il prefetto o sotto-prefetto, dopo aver fatto constatare da un suo delegato la esistenza di tutti gli oggetti indicati negli elenchi di cui è detto nell'articolo precedente, ordina la loro deformazione e la distruzione dei bolli che vi fossero impressi; quindi, di concerto coll'Intendenza di finanza, fa procedere alla vendita in conformità alle norme stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

La deformazione e la distruzione di cui è detto più sopra devono esser fatte alla presenza del capo dell'ufficio metrico.

Articolo 115.

Trasmissione dei sunti delle sentenze.

Le Cancellerie dei Tribunali e delle Preture mandamentali devono, entro 5 giorni dopo la pubblicazione della sentenza o notificazione ai contumaci, trasmettere all'ufficio metrico l'estratto delle sentenze di condanne in materia di pesi, misure, misuratori del gas, saggio e marchio dei metalli preziosi, o la copia delle sentenze di assoluzione o di non farsi luogo a procedere.

Visto d'ordine di S. M.

I Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze

GRIMALDI — A. MAGLIANI

TABELLA A

SEDE DEGLI UFFICI DI SAGGIO.

1 Alessandria	11 Novara
2 Bari	12 Padova
3 Bologna	13 Palermo
4 Brescia	14 Piacenza
5 Catania	15 Roma
6 Firenze	16 Torino
7 Genova	17 Trapani
8 Messina	18 Udine
9 Milano	19 Venezia
10 Napoli	20 Verona

Segue tabella B (Bolli).

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Arruolamenti volontari di un anno per l'anno 1887.

Il Ministro della Guerra,

Visto il § 214 dell'appendice al regolamento sul reclutamento approvato con R. decreto del 5 novembre 1885, num. 3535 (Serie 3ª), determina e notifica quanto appresso:

1. I giovani nati nell'anno 1867 ed inscritti nelle liste di leva di quella classe i quali aspirino all'arruolamento volontario di un anno, devono farne domanda ai corpi o distretti sotto indicati dal 1° *aprile* a tutto il 15 *maggio* p. v., e contrarre effettivamente l'arruolamento stesso fra il 16 ed il 31 *maggio* predetto.

2. Alla domanda suaccennata, che non occorre sia presentata personalmente dai titolari, devono essere uniti i seguenti documenti:

a) Certificato di cittadinanza italiana;

b) Atto autentico di nascita;

c) Certificato di penalità;

d) Attestato di moralità e di buona condotta, modello E, dell'appendice al regolamento sul reclutamento;

e) Atto di consenso all'arruolamento rilasciato da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

f) Libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio di istruzioni militari per le Società del tiro a segno nazionale per comprovare la frequenza al tiro, oppure una dichiarazione del sindaco, che ha rilasciato il certificato di buona condotta, modello E, dell'appendice al regolamento sul reclutamento, dalla quale risulti che il titolare si è trovato negli ultimi 12 mesi domiciliato in località dove non esisteva tiro a segno istituito almeno da due anni.

I giovani aspiranti al volontariato di un anno colla facoltà di ritardare il servizio, oltre ai documenti suddetti dovranno, a seconda dei casi, unire all'istanza uno dei seguenti documenti:

Certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'Università o del direttore della Scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

Attestazione rilasciata dal sindaco dalla quale risulti esplicitamente che si trovano in uno dei casi accennati nei numeri 1 e 2 dell'art. 118 della legge sul reclutamento, se invocano il ritardo per uno dei motivi indicati nell'articolo stesso.

3. Gli arruolamenti volontari di un anno sono aperti:

Per l'arma di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri ed alpini), presso i reggimenti aventi sede nel capoluogo di una divisione militare od in Cagliari;

Per le armi di cavalleria, di artiglieria e del genio presso tutti i reggimenti ovunque stanziati;

Per le compagnie di sanità presso la Direzione dell'Ospedale militare principale, in cui l'aspirante intenda compiere l'anno di volontariato;

Per le compagnie di sussistenza presso il comando del distretto militare nel capoluogo d'ogni corpo d'armata, limitatamente agli aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel Corpo di commissariato o nel Corpo contabile militare. L'anno di servizio però deve essere prestato nell'8ª compagnia di sussistenza in Firenze.

Per coloro che intendono ritardare a prestare l'anno di servizio, l'arruolamento potrà aver luogo presso qualsiasi distretto militare

4. Gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno nelle compagnie di sanità militare devono provare di essere almeno studenti del 2° anno della facoltà di medicina o di aver ottenuto la laurea in farmacia.

Quelli aspiranti al volontariato di un anno nelle compagnie di sussistenza dovranno produrre il diploma di licenza di istituto tecnico e preferibilmente quello della sezione commerciale.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno nei vari corpi dell'esercito per imprendere il servizio il 1° novembre p. v., o ne distretti quali ritardatari, dovranno presentare, insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di un anno, il certificato di passaggio (pagella) dal 1° al 2° anno di liceo o di istituto tecnico governativi o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi superiori a quelli ora accennati, ovvero assoggettarsi agli esami di cui al § 225 della citata appendice al regolamento sul reclutamento.

5. La tassa per gli arruolamenti volontari di un anno fu con Reale decreto del 10 febbraio 1887 fissata anche in quest'anno a lire 1600 per l'arma di cavalleria ed a lire 1200 per tutti gli altri.

6. I giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1867 che nella visita sanitaria fossero riconosciuti inabili al servizio militare in genere, possono conservarsi il diritto al volontariato di un anno mediante il deposito di lire 1200.

Le pratiche a tale effetto occorrenti dovranno essere fatte entro il limite di tempo stabilito dal n. 1 del presente manifesto presso qualsiasi distretto militare.

7. Tutti gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno, i quali compiano il 17° anno di età prima del 31 ottobre p. v. ed appartengano a classi di leva posteriori a quella del 1867, potranno fare domanda di contrarre l'arruolamento volontario di un anno anche dopo il termine fissato col n. 1 per gli inscritti sulle liste di leva della classe 1867, purchè abbastanza in tempo per compiere le pratiche relative innanzi al 1° novembre p. v, e per imprendere in quel giorno il volontariato di un anno

Per le condizioni cui deve in genere soddisfare il giovane che aspira all'arruolamento volontario di un anno, valgono le disposizioni dei capi XIII della legge e XXII del regolamento sul reclutamento, quale, quest'ultimo, fu modificato colla citata appendice del 5 novembre 1885.

Può essere pure consultata in proposito l'*Istruzione* pubblicata dal Ministero della Guerra per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato di un anno.

Roma, li 23 febbraio 1887.

Il Ministro: RICOTTI.

(Si pregano i giornali locali a voler dare pubblicità alle disposizioni contenute nel presente Manifesto). 3

CONCORSI

Concorso *alla cattedra di Diritto internazionale presso la R. Università di Macerata. (Straordinario).*

ECCELLENZA,

La Commissione nominata dall'E. V. per esaminare i concorrenti a professore straordinario pel Diritto internazionale nell'Università di Macerata si è regolarmente costituita essendo presenti i professori Mantovani-Orsetti, senatore Pierantoni, Palma, Fiore, Brini. Avendo eletto a suo presidente il senatore Pierantoni e a segretario il professore Brini, ha proceduto all'esame delle domande e dei titoli dei concorrenti alla detta cattedra.

Gli aspiranti sono stati due, cioè:

1 L'avvocato Alessandro Corsi, già incaricato dall'E. V. per l'insegnamento del Diritto internazionale nella medesima Università per l'anno scolastico 1885 86;

2. L'avvocato Costantino Ugenti Sforza.

Avendo preso in attento esame i titoli presentati da ciascuno dei concorrenti espone all'E. V. il risultato dei giudizi sul merito di ciascun candidato insieme coi motivi sui quali sono fondati.

CORSI ALESSANDRO. — Tra i lavori presentati dall'avvocato Corsi quelli che hanno più speciale attinenza colla materia del Diritto internazionale sono una monografia *Sull' occupazione militare in tempo di guerra*, già pubblicata nel 1882 ed ampliata ed arricchita di note nella 2ª edizione pubblicata nel corrente anno; e una *Dissertazione sulla situazione attuale della Santa Sede nel Diritto internazionale*,

Bisogna poi mettere in secondo luogo le note di varie materie attinenti a questioni di diritto internazionale privato, pubblicate nel giornale *La Legge*, da ultimo alcuni articoli relativi all'abbordaggio, all'affrancazione ecc., pubblicati nel *Digesto italiano*.

La monografia sull'occupazione militare è stata considerata dalla Commissione un lavoro accurato, fatto con larghezza di vedute, quanto all'ampiezza dell'argomento, e con ordinata e chiara esposizione. È però sembrato alla maggioranza della Commissione che i principii fondamentali che informano tutto il sistema dello scrittore possono dar luogo a serie discussioni e a gravi difficoltà, sopratutto nel farne l'applicazione alle gravi e complicate questioni che sorgerebbero inevitabilmente, se si trattasse di esaminarli di fronte ai rapporti di diritto privato nati durante l'occupazione.

La Commissione avrebbe potuto formarsi un giudizio più completo e più sicuro sull'insieme del sistema, se le applicazioni suddette, gia promesse, fossero state fatte, pubblicando la 2ª parte della monografia.

La Commissione ha nondimeno riconosciuto che la 2ª edizione è stata già considerevolmente ampliata, che certi concetti sono stati meglio determinati, per lo che vi è ragione di aver fiducia che il Corsi saprà dare saggio (come si desidera) della sua competenza nel diritto internazionale privato, che forma una parte veramente importante della materia, e che saprà superare le difficoltà che incontransi nell'applicare i suoi principii alle controversie di diritto privato internazionale nascenti dall'occupazione militare, e dagli effetti di essa.

La *Dissertazione sulla situazione attuale della Santa Sede nel diritto internazionale* ha dato luogo ad accurato esame e a vive critiche da parte di ciascuno dei commissari, i quali non hanno potuto fare a meno di constatare che, pure rispettando la più ampia libertà scientifica, le vedute dello scrittore non si possono conciliare col diritto pubblico interno e coi principii del diritto internazionale. La difficoltà del problema veramente grave, ed il desiderio dello scrittore di semplificarne la soluzione, lo hanno probabilmente spinto a presupporre una posizione di cose che non può veramente conciliarsi coi fatti legislativi e coi principii del diritto internazionale moderno, e segnatamente con quelli relativi alla natura ed ai requisiti dello Stato e della Sovranità.

Gli altri lavori scientifici del Corsi sono stati giudicati dalla Commissione sufficienti ad attestare la sua cultura giuridica, avendo egli trattato argomenti disparati tanto nelle note alle sentenze pubblicate ne giornale la *Legge*, quanto nelle monografie pubblicate nel *Digesto*. Queste si riferiscono veramente al diritto civile e commerciale, ma valgono non di meno a far conoscere che il Corsi possiede estese cognizioni di diritto privato.

UGENTI-SFORZA. — Il concorrente Ugenti-Sforza ha presentato una breve dissertazione sull'argomento al certo considerevole dell'autorità della legge penale in rapporto al territorio col titolo *dell'internazionalità* della legge penale e dell'estradizione. A parte il titolo stesso dato dall'autore alla sua dissertazione, la Commissione non ha potuto fare a meno di riconoscere che la trattazione lascia molto a desiderare, essendochè è difettiva la base scientifica e conseguentemente lo sviluppo manca di ordine sistematico, e si può quindi aver ragione di dire che la questione non sia stata ben posta e bene determinata dallo scrittore.

La Commissione ha poi rilevato che una brevissima ed incompleta trattazione su di un argomento speciale e comune al diritto penale non può essere sufficiente per formulare un giudizio sulla competenza del concorrente nella vasta materia del diritto internazionale pubblico e privato.

La Commissione è poi passata all'esame degli altri titoli dei concorrenti, e fra questi ha trovato meritevole di considerazione speciale il certificato firmato dal rettore dell'Università di Macerata che attesta che l'insegnamento dato dall'avv. Corsi nell'anno 1885-86 è stato considerato lodevole e proficuo, e così la Commissione è stata resa sicura che al Corsi non mancano le attitudini didattiche che sono pure tra i requisiti meritevoli di molta considerazione per un professore.

Esaurito l'esame dei titoli e il giudizio sui medesimi, si è proceduto a votare sull'eleggibilità.

Il presidente, prima di porre ai voti la eleggibilità dei concorrenti, ha fatto notare che, trattandosi di dover proporre un professore straordinario per un'Università di 2° ordine, non si può fare a meno di valutare i titoli dei concorrenti in rapporto coll'ufficio, al quale essi aspirano, della quale giusta osservazione dichiarandosi i commissari informati, si è proceduto alla votazione a schede segrete, ed il risultato è stato il seguente:

Alessandro Corsi *sì* 5 (cinque), *no* 0 (zero) (eleggibile ad unanimità).

Ugenti Sforza *sì* 0 (zero), *no* 5 (cinque) (ineleggibile ad unanimità).

Proclamato eleggibile il solo Corsi, e non essendo quindi il caso di procedere alla graduazione, si è proceduto a norma del regolamento alla determinazione dei punti, e quindi sono stati assegnati al Corsi punti trentatrè sopra cinquanta.

La Commissione propone quindi alla E. V. l'avvocato Alessandro Corsi a professore straordinario dell'Università di Macerata per l'insegnamento del diritto internazionale.

AUGUSTO PIERANTONI.
D. MANTOVANI ORSETTI.
LUIGI PALMA.
GIUSEPPE BRINI.
PASQUALE FIORE, *relatore*.

Relazione *della Commissione esaminatrice pel concorso al posto di professore ordinario di geodesia teoretica nella R. Università di Messina.*

La Commissione esaminatrice nominata da S. E. il Ministro per il concorso al posto di professore ordinario di geodesia teoretica nella R. Università di Messina è rimasta composta dei professori Federico Schiavoni, Francesco Siacci, Giovanni Schiapparelli, Antonino Bozzi e Matteo Fiorini, ed ha nominato, nella sua prima adunanza tenuta il dì 4 ottobre 1886, a presidente il professore Schiavoni, a segretario il professore Fiorini

I concorrenti furono tre, i signori Temistocle Zona, Giovanni De Berardinis e Nicodemo Iadanza.

Le memorie presentate dal signor Zona sono:

Determinazione di un azimut collo strumento dei passaggi.
Le formole del triangolo sferico.
Longitudini per mezzo delle occultazioni.
Determinazione della latitudine di Palermo.
Projezione gnomonica.
Coordinate geografiche e costruzione di una meridiana in Castiglione Etna.
Operazioni che si dovrebbero fare ad Ischia.
Osservazioni al cerchio meridiano sulla cometa *b* 1881.
Trigonometria piana e sferica
Orbita del pianeta.
Ismene.
Prospettiva concorrente dedotta dall'omologia.
Osservazioni di Vesta fatte al cerchio meridiano.
La corrente di Andromeda e l'atmosfera terrestre.
Bottiglia di scandaglio per presa d'acqua.

La Commissione non ha potuto fare a meno di osservare che tali pubblicazioni riguardano in gran parte l'astronomia e che soltanto di poche di esse si può dire che abbiano strette relazioni con alcuni rami della geodesia e che perciò non risulta in modo evidente la idoneità del signor Zona all'insegnamento della geodesia.

Intorno alle Memorie presentate dall'ingegnere Giovanni De Berardinis, le quali sono:

Sullo scostamento della linea geodetica dalle sezioni normali di una superficie.
Sulla livellazione geometrica.
Sul calcolo di compensazione per i punti di 2°, 3° e 4° ordine di una triangolazione geodetica.
Analisi dei triangoli sferoidici rettangoli.

Si è osservato che esse spettano intieramente alla geodesia, che l'autore mostra di conoscere per bene gli ultimi studii fatti in questa scienza, di saperne trarre partito per istudii ulteriori ed avvantaggiarsene nelle operazioni geodetiche, di essere valente nell'analisi, di essergli famigliari il calcolo ed i metodi di compensazione sì nella parte teorica che nella pratica.

Le Memorie del signor Nicodemo Jadanza sono:

Alcuni problemi di geodesia.

Sulla misura di un arco di parallelo terrestre.

Sul calcolo della distanza di due punti le cui posizioni geografiche sono note.

Sulla forma del triangolo geodetico e sulla esattezza di una rete trigonometrica.

Sopra un determinante gobbo che si presenta nello studio dei cannocchiali;

Cannocchiali ridotti;

Sui punti cardinali di un sistema diottrico centrato e sul cannocchiale anallattico;

Teorica dei cannocchiali esposta secondo il metodo di Gauss.

Nuovo metodo per accorciare i cannocchiali terrestri;

Il nuovo cannocchiale detto Slesiotelescopio.

Le pubblicazioni riguardanti i cannocchiali a cagione della suprema importanza che questi hanno nelle operazioni geodetiche, si debbono, come le prime quattro, ritenere spettanti alla geodesia. Esse indicano un merito reale. E le prime quattro memorie mostrano come l'autore sappia trarre il partito massimo dalle formole di geodesia, che lo studio sulla misura di un arco di parallelo può riuscire molto utile nell'alta geodesia, che vi sono buoni accorgimenti nell'opuscolo intitolato « Sulla forma del triangolo geodetico ».

La Commissione ha anche avuto riguardo ad altri titoli dei concorrenti oltre quelli delle opere pubblicate, tenendo conto non solo dei titoli presentati, ma anche di altri ad essa noti. Il signor Zona non ha titoli riguardanti la geodesia.

In favore del De Berardinis e del Jadanza sta il fatto dei servigi prestati, in qualità di ingegneri geografi presso l'Istituto geografico militare, dove hanno avuto occasione di attendere a svariate operazioni geodetiche.

La Commissione, formatosi per tal modo un criterio sul valore dei candidati, ha proceduto, a norma dell'art. 2 del R. decreto 14 agosto 1884, alla votazione sulla loro eleggibilità.

Il signor Temistocle Zona ha ottenuto tre voti contrarii e due favorevoli, e fu perciò dichiarato ineleggibile.

I signori Giovanni De Berardinis e Nicodemo Jadanza ebbero tutti i voti favorevoli e riuscirono all'unanimità eleggibili.

Le esposte considerazioni intorno ai due eleggibili e l'altra che il signor Jadanza nel concorso al posto di professore straordinario di geodesia, apertosi quattro anni or sono, vinse due posti, quello di Palermo e l'altro di Torino ch'egli prescelse e dove è in voce di essere un ottimo insegnante facilitarono il còmpito della loro graduazione.

Ad unanimità riuscì primo il signor Jadanza, secondo il De Berardinis.

Infine, pure ad unanimità, si attribuirono 43 punti di merito al Jadanza, 37 al De Berardinis, per il che la loro eleggibilità è espressa nel modo seguente:

Pel signor Nicodemo Jadanza 43|50.

Pel signor Giovanni De Berardinis 37|50.

La Commissione, per ciò, è d'avviso che il posto di professore ordinario di geodesia teoretica nella R. Università di Messina debba essere assegnato al signor Nicodemo Jadanza.

La presente relazione è stata, oggi 6 ottobre 1886, letta, approvata e firmata da tutti i Commissari.

F. Schiavoni, *presidente*.
G. Schiaparelli.
F. Siacci.
A. Borzè.
M. Fiorini, *relatore*.

CORTE DEI CONTI

È aperto il concorso a n° 12 posti di Volontario nel personale di prima categoria della Corte dei conti.

Gli esami saranno dati in Roma nel giorno 3 e successivi di maggio prossimo futuro.

Le domande per essere ammessi al concorso, regolarmente documentate, dovranno essere presentate perentoriamente entro il dì 31 marzo al segretario generale della Corte.

Non sarà tenuto alcun conto di altri concorrenti oltre i primi dodici approvati.

I tre primi vincitori del concorso saranno nominati subito volontari, gli altri di mano in mano che si avranno posti vacanti, od anche subito come i tre primi se altre vacanze si verificassero da oggi al termine del concorso.

Ai termini del Regio decreto 6 marzo 1881, n. 104 (Serie 3ª), i posti di volontario alla Corte dei conti sono 12, e si conferiscono per esame di concorso alle stesse condizioni e con lo stesso programma stabilito per il conferimento dei posti di vicesegretario di 3ª classe, che qui appresso si pubblica.

I volontari saranno nominati vicesegretari di 3ª classe con lo stipendio di lire 1500 via via che vi saranno dei posti scoperti e purchè abbiano dato prova di operosità e di diligenza.

Roma, addì 28 febbraio 1887.

Il Segretario generale: Ademollo.

CORTE DEI CONTI.

Il Presidente,

Visto il Regio decreto del dì 1° corrente mese di aprile, num. 2438 (Serie 2ª) concernente il conferimento dei posti di vicesegretario di 3ª classe negli uffizi della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio di Presidenza;

Determina quanto segue:

Articolo 1.

Gli aspiranti ai posti suddetti dovranno presentare domanda, in carta da bollo da lira una, alla Corte dei conti, Segretariato generale, indicando in essa i proprii genitori o tutori e il domicilio, e corredandola dei documenti qui appresso notati:

a) Atto di nascita per constatare che l'aspirante abbia raggiunto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella dei 30;

b) Licenza liceale o d'Istituti tecnici;

c) Certificato di buona condotta e cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del rispettivo paese, con data recente;

d) Certificato di penalità rilasciato in data recente dal procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale sotto la cui giurisdizione è posto il comune nel quale l'aspirante è nato;

e) Notizia di servizi eventualmente prestati presso le Amministrazioni dello Stato e pubbliche, o presso Società o Case industriali e commerciali.

Articolo 2.

Le domande dovranno esser presentate nel termine fissato dall'avviso di concorso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e prima del giorno stabilito per gli esami sarà dato avviso agli ammessi al concorso.

Articolo 3.

Gli esami saranno dati presso la Corte in Roma dalla Commissione istituita a tal uopo.

Articolo 4.

Gli esami scritti ed orali verseranno sulle materie comprese nel programma che fa seguito alla presente ordinanza.

Articolo 5.

Gli esami scritti si faranno in due giorni consecutivi, e gli orali

in uno o più giorni, secondochè sarà richiesto dal numero dei candidati.

Non saranno ammessi all'esame orale coloro che per l'esame scritto non risulteranno approvati.

Articolo 6.

La Commissione a seconda delle partizioni del programma formulerà per ciascuna materia varie tesi per l'esame orale e varii quesiti per l'esame scritto, scrivendoli nel giorno precedente all'esame in separati fogli con numeri progressivi. Nel giorno de l'esame saranno distintamente per ciascuna materia imborsati i numeri delle tesi e dei quesiti per estrarre a sorte il tema od il quesito da servire rispettivamente per l'esame.

Articolo 7.

Le prove scritte potranno durare otto ore, decorse le quali gli aspiranti dovranno consegnare i loro lavori anche se non ultimati.

Articolo 8.

Durante le prove scritte sarà proibito agli aspiranti di conferire fra loro, e consultare scritti o stampati, ad eccezione dei testi di quelle leggi e regolamenti che potranno richiedere e che saranno somministrati a cura della Commissione. Quando constasse d'infrazioni a tali prescrizioni, gli aspiranti saranno esclusi dall'esame orale, e considerato come nullo quello scritto, e nel processo verbale saranno esposte le cause della esclusione.

Articolo 9.

Per tutta la durata dell'esame sarà presente a turno nella sala destinata all'uopo un membro della Commissione, o qualche delegato della Commissione stessa, ed a loro cura saranno ritirati tutti i lavori, assicurandosi che i fogli siano sottoscritti dagli aspiranti e che i lavori di ciascuno siano chiusi in una busta da lettere suggellata e portante all'esterno la firma del candidato, l'ora in cui consegnò lavori, e la firma del membro della Commissione o delegato presente alla consegna.

Articolo 10.

Compiute le prove scritte, le buste contenenti i lavori di ciascun aspirante saranno riunite e trasmesse immediatamente al presidente della Commissione, unitamente al processo verbale.

Articolo 11.

Gli esami orali avranno principio dopochè la Commissione avrà pronunziato il suo giudizio sugli esami scritti. I candidati ammessi all'esame orale riceveranno avviso del giorno in cui dovranno presentarsi a questa seconda prova.

L'appello dei candidati agli esami orali sarà fatto per ordine alfabetico.

Articolo 12.

La Commissione dopo compiuti gli esami ne riassumerà in un elenco complessivo il risultato, e stabilirà la media generale ottenuta da ciascun aspirante, trasmettendo alla Presidenza della Corte un tale elenco con un processo verbale, col quale renderà conto di tutte le sue operazioni.

Roma, 24 aprile 1875

DUCHOQUÉ.

PROGRAMMA

dell'esame per l'ammissione all'impiego di vicesegretario nella Corte dei Conti.

PARTE I.

Cultura generale.

1. Storia politica e letteraria d'Italia dal secolo XIII in poi.
2. Principii elementari di economia politica.

PARTE II.

Diritto positivo.

3. Costituzione politica dello Stato — Divisione ed esercizio dei poteri.
4. Materie e partizioni del diritto amministrativo.
5. Ordinamento amministrativo — Ordinamento giudiziario e militare.
6. Principii fondamentali del vigente sistema di Contabilità dello Stato.
7. Principii elementari di diritto internazionale pubblico e privato.
8. Materie e partizione del Codice civile.
9. Proprietà — Modi di acquistarla e di trasmetterla.
10. Obbligazioni, contratti e quasi contratti, delitti e quasi delitti.
11. Prove — Diverse specie di esse.
12. Libri di commercio.
13. Società commerciali.
14. Lettere di cambio, biglietti all'ordine.
15. Commercio marittimo.

PARTE III.

Nozioni speciali.

16. Aritmetica.
17. Algebra fino alle equazioni di secondo grado.
18. Logaritmi, interessi, annuità, sconti semplici e composti.
19. Registrare sul giornale e riportare sul libro mastro le seguenti operazioni:

a) Acquisti d'immobili e merci diverse a pronto pagamento o con dilazione e verso cessione di effetti di commercio o di altre merci;

b) Vendite d'immobili e merci diverse a pronto pagamento o con dilazione, con utile o perdita, e verso tratte sugli acquirenti, o cessioni da essi fatte di effetti commerciali;

c) Acquisti e vendite di effetti di commercio, fondi pubblici e valori diversi;

d) Incassi di effetti di commercio scaduti in portafoglio;

e) Pagamenti di effetti accettati;

f) Pagamenti di lavori di costruzione o di manutenzione;

g) Pagamenti di spese;

h) Pagamenti o incassi d'interessi passivi o attivi;

i) Ammortamento di capitali, di azioni od obbligazioni.

Visto
Il Presidente: DUCHOQUÉ.

CORTE DEI CONTI.

Il Presidente,

Visti i Regi decreti del 1° aprile 1875, n. 2438 (Serie 2ª), e del 6 marzo 1881, n. 104 (Serie 3ª), concernenti il conferimento dei posti di vice-segretario di 3ª classe e di volontario negli uffici della Corte dei conti;

Visto il decreto presidenziale del 24 aprile 1875, che approva il regolamento ed il programma di esame per il concorso ai posti di vice-segretario e di volontario;

Sentito il Consiglio di Presidenza,

Determina:

Ai documenti che debbono prodursi dai singoli aspiranti al concorso a corredo della dimanda, e segnati con le lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, dell'art. 1°, del decreto presidenziale 24 aprile 1875 sopracitato, è aggiunto:

f) Certificato medico, debitamente autenticato, comprovante che l'aspirante è di sana costituzione, dotato di ottima vista ed esente da imperfezioni fisiche.

Roma, addì 26 marzo 1885.

4 CACCIA.

TUMINO RAFFAELE, gerente.

Roma — Tip. della *Gazzetta Ufficiale*.